

**COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA**

COPIA

DELIBERAZIONE N. **21**

in data: **18.11.2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) GIÀ COSTITUITA TRA I COMUNI DI TROMELLO, SAN GIORGIO DI LOMELLINA ED OTTOBIANO - APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C.

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **11.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CARNIA SERAFINO	Presente	8 - UCCELLI BATTISTA	Presente
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE	Presente	9 - LUCCHIARI PAOLO	Presente
3 - TRONCONI DANIELA	Presente	10 - FONDRINI MARIA ANTONELLA	Assente
4 - CERESA ROBERTO	Presente	11 - VENEGONI LUCA	Presente
5 - MAFFIOLI TERESIO	Assente	12 -	
6 - GRILLO MARIA CATIA	Presente	13 -	
7 - VAGNATO MARCO	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con precedente Deliberazione Consiliare n. 13 del 26.11.2015 si è proceduto ad approvare “Istituzione Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Tromello, San Giorgio di Lomellina ed Ottobiano ed approvazione convenzione con regolamento per il funzionamento della CUC (Centrale Unica di Committenza) nonché modifiche al regolamento interno del Comune di Tromello per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizio in economia

RICHIAMATA la convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i predetti Enti, sottoscritta in data 10/12/2015 con atto di repertorio n. 126;

DATO ATTO che con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con successivo D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 la normativa sui contratti pubblici giusto art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), è stata sostanzialmente modificata ed occorre adeguare alla stessa la vigente convenzione nonché il regolamento per il funzionamento della CUC in ragione del modificato quadro normativo (D. Lgs. 163/2006 abrogato e sostituito dal D. Lgs. 50/2016);

RICHIAMATA, altresì, l’istanza del Comune di Ferrera Erbognone, acquisita al protocollo del Comune di Tromello, ente capofila, in data 23.10.2017 al n. 12599, di adesione alla CUC gestita in forma associata dai Comuni di Tromello, San Giorgio di Lomellina ed Ottobiano;

RITENUTO che per accordo consortile, secondo ormai consolidata interpretazione, debba intendersi la convenzione tra Enti Locali, in quanto l’art. 2, comma 186, lettera e) della L. 191/2009 ha soppresso i consorzi di funzioni tra Enti Locali;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli Enti Locali possono stipulare tra loro, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti le finalità, la durata, le forme di consultazione ed i rapporti finanziari ed economici;

VISTO l’art. 6 della predetta convenzione di repertorio n. 126 del 10/12/2015 che recita:
“La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti i Comuni interessati, previa approvazione della stessa da parte dei propri Consigli Comunali”

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla stipula di nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni inerenti alla Centrale Unica di Committenza accogliendo la richiesta di adesione del Comune di Ferrera Erbagnone;

DATO ATTO atto che i Comuni di Tromello, Ottobiano e San Giorgio di Lomellina ed il neoaderente Comune di Ferrera Erbognone intendono procedere in merito;

VISTI gli allegati schemi di Convenzione e Regolamento e ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE l'adesione del Comune di Ferrera Erbognone alla Centrale Unica di Committenza già costituita con atto di repertorio n. 126 del 10/12/2015 tra i Comuni di Tromello, Ottobiano e San Giorgio di Lomellina;

DI APPROVARE l'allegata Convenzione che si compone di n. 15 articoli che verrà sottoscritta da tutti i Comuni aderenti;

DI APPROVARE l'allegato nuovo Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza che si compone di n. 11 articoli;

DI DARE ATTO che la Convenzione in essere, costituita con atto di repertorio n. 126 del 10/12/2015, nonché il regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Tromello, Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, cessa i suoi effetti con la sottoscrizione della nuova Convenzione;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l'allegata Convenzione;

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, il presente atto, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 4 b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
2. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica comprese quelle ad affidamento diretto e cottimo fiduciario in cui è necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore.
3. Resta ferma la possibilità per i Comuni di gestire autonomamente i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i quali la legge non prevede l'obbligo di ricorrere allo strumento aggregativo.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi svolti dalla Centrale Unica di Committenza (CUC).

1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara per acquisizione di lavori, beni e servizi a prescindere dal loro valore, fatto salvo per le procedure in economia, quanto disposto dal successivo articolo 7.
2. Le attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) consistono nella gestione della procedura di gara come meglio specificato al successivo art. 5 del presente regolamento.
3. La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte delle amministrazioni aderenti, potrà svolgere inoltre, procedure di gara in forma aggregata in favore delle stesse amministrazioni.
4. Nell'espletamento delle funzioni, la Centrale di Committenza opera, con la collaborazione ed il supporto del RUP individuato dal Comune nell'interesse del quale si svolge la procedura, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
5. Il RUP della Centrale di Committenza delega a sua volta le proprie competenze dipendenti del Comune interessato già individuati quali RUP dall'Ente aderente per affidamenti fino ad importo definito dalla Conferenza dei Sindaci e comunque per importi sino ad € 150.000,00 per lavori e € 209.000,00 per forniture e servizi;
In relazione alle procedure di acquisizione di beni, servizi, lavori in economia mediante affidamento diretto e cottimo fiduciario ciascun comune quindi designa uno o più RUP per competenza che gestirà l'intera procedura sotto il coordinamento del Responsabile della CUC.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune di Tromello, che rivestirà il ruolo di Capofila.
2. Il ruolo di Capofila potrà essere svolto anche da altro Ente aderente alla convenzione, previo accordo in Conferenza dei Sindaci.
3. Gli enti inviano al Responsabile della CUC entro il 31 ottobre di ogni anno l'elenco dei lavori, servizi e forniture, da programmare per l'anno successivo dando indicazione dei valori e delle procedure di gara proposte.
4. Gli enti convenzionati inviano la documentazione necessaria per l'espletamento della gara, allegando quanto previsto nel successivo art. 4.
5. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste alla Centrale di Committenza.

6. La Centrale di Committenza, per il tramite del R.U.P. individuato dal singolo Comune, provvede di norma entro 60 giorni dalla ricezione degli atti compresi il bando ed il disciplinare di gara predisposti dal Comune interessato ad attivare la procedura di gara in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della Centrale di Committenza. Sarà compito del R.U.P. provvedere a predisporre gli atti di gara e pubblicarli, previo assenso del Responsabile della C.U.C.

Art. 4 – Criteri di devoluzione delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza (CUC).

L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente di apposita lettera di trasmissione dei seguenti dati:

a) per i lavori

- Nominativo RUP, telefono, fax, email, se diversa dalla PEC del Comune
- Delibera di Giunta di approvazione del progetto messo in gara
- Copia del Progetto Esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione) su CD Rom
- Verbale di validazione del progetto
- Nel caso si preveda di utilizzare la procedura di “offerta economicamente più vantaggiosa” il Comune indicherà alla CUC i criteri di validazione con i relativi punteggi
- IBAN su cui versare i diritti di segreteria
- Determina a contrarre, bando e disciplinare di gara o lettera d'invito
- Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

b) per forniture o servizi

- Nominativo RUP, telefono, fax, email, se diversa dalla PEC del Comune
- Qualità ed importo stimato del fabbisogno
- Termini di durata della fornitura o di espletamento servizio
- Eventuali capitolati d'oneri
- Nel caso si preveda di utilizzare la procedura di “offerta economicamente più vantaggiosa” il Comune indicherà alla CUC i criteri di validazione con i relativi punteggi
- IBAN su cui versare i diritti di segreteria
- Determina a contrarre, bando e disciplinare di gara o lettera d'invito
- Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

Art. 5 – Attività di competenza della CUC

La CUC, ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del R.U.P. e/o suoi incaricati dell'Ente aderente e procede a:

- a) verificare lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto, ove esistente
- b) richiedere eventualmente integrazioni e/o modifiche di atti al RUP del Comune entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
- b) recepire il bando ed il disciplinare di gara o la lettera d'invito ricevuti dal Comune interessato alla gara;
- c) richiedere il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;
- d) pubblicare il bando sul sito della CUC, provvedere ad inviare all'Ente aderente lo stesso per la pubblicazione sul sito e sui siti istituzionali previsti per legge;

- e) mettere a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico – progettuali occorrenti per la gara e assicurare le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione sul sito della CUC della documentazione fornita in formato elettronico dall'Ente aderente;
- f) nominare la Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente, nel caso d'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) espletare la gara;
- h) verificare, con il supporto del R.U.P. la congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;
- i) provvedere all'aggiudicazione provvisoria;
- l) accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa
- m) rimettere tutti gli atti al Comune interessato alla gara;

Art. 6 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato

1) E' di esclusiva competenza dell'Ente aderente:

- la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente;

- l'approvazione e la validazione dei progetti dei lavori pubblici;

2) L'Ente aderente trasmette preventivamente alla CUC entro il 31 Ottobre dell'anno precedente, il fabbisogno relativo alle forniture e all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno; tali fabbisogni, se del caso, potranno essere aggiornati nel corso dell'anno;

3) Competono all'Ente aderente le seguenti attività:

- nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi del'art. 31 del Lgs. n. 50/2016 (RUP), per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio;

- l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e degli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

- la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);

- la determinazione a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa ed i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);

- la formazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla CUC delle spese di pubblicazione, contributo ANAC e compensi per eventuali membri esterni;

- l'individuazione dei soggetti da nominare quali membri esperti della commissione aggiudicatrice o commissione di gara (determinandone il compenso) ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della CUC;

- nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 50/2016 (trasparenza, rotazione, pubblicità, ecc.);

- la fornitura di chiarimenti in merito alla procedura di appalto in risposta ai quesiti posti dagli operatori economici;

- il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- la comunicazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016 (Informazione dei candidati e degli offerenti);

- i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) e le comunicazioni dell'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla Legge 190/2012;

- la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione di data di avvenuta stipula del contratto e la comunicazione alla Prefettura dei dati e informazioni relativi all'esecuzione contrattuale.

Art. 7 – Modalità di acquisizione.

- 1) I Comuni aderenti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro così come previsto dalla normativa del D. Lgs. 50/2016, qualora in possesso dei requisiti previsti;
- 2) La Centrale Unica di Committenza opera per tutti gli affidamenti di importo superiore al limite di cui al comma 1;
- 3) In ogni caso è possibile delegare alla CUC, dietro richiesta motivata, lavori, servizi e forniture sotto i limiti citati al comma 1

Art. 8 – Acquisti sul mercato elettronico in forma aggregata

In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 la Centrale di Committenza, anche mediante iniziativa diretta dei RUP dei comuni aderenti, potrà procedere, previo accordo, all'acquisizione di servizi e forniture per tutti i Comuni aderenti in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 9 – Risorse Finanziarie.

1. Sono a carico degli Enti convenzionati le spese dovute e correlate all'espletamento delle procedure di gara, meglio evidenziate ai successivi punti 2 e 3.
2. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, sono a carico dell'Ente convenzionato nell'interesse del quale si svolge la procedura.
3. In caso di procedure di affidamento espletate nell'interesse di più Enti convenzionati, le spese di cui al precedente punto 2 saranno ripartite in modo direttamente proporzionale al valore, posto a base d'asta, della quota parte di lavoro, servizio o fornitura riferibile a ciascuno degli Enti interessati dalla procedura.

Art. 10 – Dotazione del personale.

1. Tutti i Comuni aderenti assicurano la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 11 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

1. I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza.

SCHEMA DI CONVENZIONE

COSTITUZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA

Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006

L'anno il giorno del mese di presso la sede di a
.....

tra

1. Il Comune di Tromello, in persona del Sindaco pro-tempore, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva, (C.F.);
2. Il Comune di Ottobiano, in persona del Sindaco pro-tempore, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva, (C.F.);
3. Il Comune di San Giorgio Lomellina, in persona del Sindaco pro-tempore, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva, (C.F.);
4. Il Comune di Ferrera Erbognone, in persona del Sindaco pro-tempore, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva, (C.F.);

PREMESSO CHE:

con precedente Deliberazione Consiliare n. 21 del 29.07.2015 si è proceduto ad approvare "Istituzione Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Tromello, San Giorgio di Lomellina ed Ottobiano ed approvazione convenzione con regolamento per il funzionamento della CUC (Centrale Unica di Committenza) nonché modifiche al regolamento interno del Comune di Tromello per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizio in economia

RICHIAMATA la convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i predetti Enti, sottoscritta in data 10/12/2015 con atto di repertorio n. 126;

DATO ATTO che con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con successivo D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 la normativa sui contratti pubblici giusta art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), è stata sostanzialmente modificata ed occorre adeguare alla stessa la vigente convenzione nonché il regolamento per il funzionamento della CUC in ragione del modificato quadro normativo (D. Lgs. 163/2006 abrogato e sostituito dal D. Lgs. 50/2016);

RICHIAMATA, altresì, l'istanza del Comune di Ferrera Erbognone, acquisita al protocollo del Comune di Tromello in data 23.10.2017 al n. 12599, di adesione alla CUC gestita in forma associata dai Comuni di Tromello, San Giorgio di Lomellina ed Ottobiano;

VISTO l'art. 6 della predetta convenzione di repertorio n. 126 del 10/12/2015 che recita:
"La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previa approvazione della stessa da parte dei propri Consigli Comunali"

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla stipula di nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni inerenti alla Centrale Unica di Committenza accogliendo la richiesta di adesione del Comune di Ferrera Erbagnone;

DATO ATTO CHE:

- i Comuni di Tromello, Ottobiano e San Giorgio di Lomellina ed il neoaderente Comune di Ferrera Erbognone hanno deliberato in merito;

- la Convenzione rappresenta uno strumento flessibile e consono per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica;
- l'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare: i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche;
- la presente Convenzione è stata predisposta dai Comuni aderenti al progetto in discorso e approvata con deliberazione consigliare dai singoli Comuni aderenti;

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 50/2016 ;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, i Comuni di Tromello, Ottobiano, San Giorgio Lomellina e Ferrera Erbognone convengono di costituire una centrale di committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.
2. La gestione associata assume la denominazione di "Centrale di Committenza".
3. Alla Centrale di Committenza è attribuito il ruolo di gestore del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. In particolare alla Centrale di Committenza spettano i compiti di:
 - organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi;
 - gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
 - adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai Comuni.
4. La specifica disciplina sarà definita accordi/regolamenti attuativi la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture sottese all'atto convenzionale, le ulteriori forme di consultazione tra gli enti locali nonché le relative intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa;

ARTICOLO 3

Ente Capofila e Sede della Centrale di Committenza

1. Il Comune di Tromello è individuato come Ente capofila ed è il responsabile dell'attuazione della presente Convenzione.
2. La sede della Centrale di Committenza per la gestione associata è stabilita presso il Comune di Tromello.

ARTICOLO 4

Finalità

1. La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità all'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, al

conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

2. In particolare, i Comuni aderenti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per la realizzazione degli obiettivi che seguono:

- ridurre innanzitutto la spesa e i costi necessari per gestire le procedure di gara;
- migliorare l'analisi del fabbisogno del contesto territoriale dei Comuni aderenti e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
- realizzare standard uniformi nella gestione associata degli appalti;
- favorire le regole di interoperatività e cooperazione tra gli Enti aderenti;
- favorire la semplificazione dei processi amministrativi nonché la valorizzazione delle competenze, la specializzazione e la responsabilizzazione del personale.

ARTICOLO 5

Ambito di applicazione

1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica comprese quelle ad affidamento diretto e cottimo fiduciario in cui è necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore.

2. Resta ferma la possibilità per i Comuni di gestire autonomamente i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i quali la legge non prevede l'obbligo di ricorrere allo strumento aggregativo.

ARTICOLO 6

Enti aderenti

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previa approvazione della stessa da parte dei propri Consigli Comunali.

ARTICOLO 7

Obblighi dei Comuni associati

1. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la gestione associata, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

2. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

3. Ogni singolo Comune aderente è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di base in collaborazione con la Centrale di Committenza.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati in accordi/regolamenti attuativi della Convenzione.

ARTICOLO 8

Personale

1. Per il funzionamento della Centrale di Committenza, il regolamento attuativo di organizzazione della presente Convenzione disciplinerà la struttura organizzativa del personale, prevedendo anche l'utilizzo di strumenti che consentano il trasferimento o l'assegnazione temporanea alla Centrale di Committenza di unità professionali dei Comuni aderenti.

2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

ARTICOLO 9

Conferenza dei Sindaci quale organo di governo della Centrale di Committenza

1. I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.
2. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro deleganti.
3. Competono alla Conferenza dei Sindaci in particolare:
 - a) proporre le modifiche alla presente Convenzione, previa deliberazione dei Consigli dei Comuni aderenti;
 - b) promuovere il processo di cooperazione intercomunale, con particolare riferimento agli accordi attuativi;
 - c) approvare la pianificazione delle attività del servizio associato, in funzione delle esigenze dei Comuni aderenti;
 - d) valutare lo stato di attuazione della presente Convenzione e dei relativi accordi/regolamenti attuativi anche in rapporto all'evoluzione del quadro normativo e alle esigenze degli Enti aderenti;
 - e) definire e approvare gli standard operativi per lo svolgimento della gestione associata delle procedure di gara.
 - f) approvare i regolamenti attuativi della presente Convenzione.
4. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capo Fila. La conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta del/i Sindaci del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo-convenzione. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci. Per il funzionamento e l'organizzazione del suddetto organo si rimanda al successivo regolamento attuativo della presente Convenzione.
5. Alle sedute dell'organo di governo partecipa il responsabile della Centrale di Committenza con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico- gestionali per lo svolgimento del servizio associato, nonché i segretari comunali dei comuni aderenti con funzioni consultive.
6. L'organo di governo assume le proprie decisioni con una maggioranza di almeno i 2/3 dei propri componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio dei comuni interessati. Le decisioni sono verbalizzate dal Responsabile, o suo delegato, e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 10

Decorrenza, durata e scioglimento della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa, ovvero dalla data di obbligatorietà della Costituzione della Centrale Unica di Committenza se successiva.
2. La durata della presente Convenzione è stabilita sino al 31 dicembre 2019.
3. La presente convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli enti aderenti con la decorrenza stabilita dalla Conferenza dei Sindaci

ARTICOLO 11

Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, fermi restando eventuali obblighi già assunti.

ARTICOLO 12

Rapporti finanziari

1. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, sono a carico dell'Ente convenzionato nell'interesse del quale si svolge la procedura.

2. In caso di procedure di affidamento espletate nell'interesse di più Enti convenzionati, le spese di cui al precedente punto 1 saranno ripartite in modo direttamente proporzionale al valore, posto a base d'asta, della quota parte di lavoro, servizio o fornitura riferibile a ciascuno degli Enti interessati dalla procedura.
3. L'aumento della retribuzione di posizione e di risultato, conseguente all'applicazione dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, sarà ripartita tra gli Enti con accordo da definirsi dalla conferenza dei Sindaci e dal Regolamento attuativo.
4. I rimanenti costi per il funzionamento della Centrale di Committenza sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dalla Conferenza dei Sindaci e dal Regolamento attuativo.
5. Resta inteso che la costituzione della Centrale di Committenza nonché la gestione aggregata delle procedure di gara deve perseguire l'obiettivo del risparmio di spesa rispetto allo svolgimento autonomo delle gare.

ARTICOLO 13

Modifica al regolamento

1. I Comuni aderenti si impegnano ad uniformare i propri regolamenti per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016

ARTICOLO 14

Risoluzioni di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 15

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tromello, li

Il Sindaco del Comune di Tromello

Il Sindaco del Comune di Ottobiano

Il Sindaco del Comune di S. Giorgio Lomellina

Il Sindaco del Comune di Ferrera Erbognone

Delibera di C.C. n. 21 del 18.11.2017

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella Teresa**

Delibera di C.C. n. 21 del 18.11.2017

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.11.2017 al 14.12.2017 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __29.11.2017 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (09.12.2017) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __09.12.2017 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 29.11.2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
